

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 9 giugno 2021, n. 15

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 50/1981)

1. All'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico), le parole "da un dirigente designato dal Difensore civico" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente competente, su delega del Difensore civico".

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 50/1981)

1. La rubrica dell'articolo 19 della legge regionale 50/1981 è sostituita dalla seguente: "Sede e organizzazione dell'ufficio del Difensore civico".

2. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 50/1981 è sostituito dal seguente: "2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, la struttura a supporto dell'ufficio del Difensore civico è individuata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)".

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 50/1981 è aggiunto il seguente: "3. Nei casi di grave impedimento e nelle ipotesi di cui agli articoli 17, secondo comma, e 18, le funzioni relative agli affari urgenti ed indifferibili sono svolte dal dirigente competente.".

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 giugno 2021

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 145

"Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico)"

- Presentata dal Consigliere regionale Allasia il 4 giugno 2021.
- Assegnata in sede referente alla I Commissione permanente il 4 giugno 2021.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 7 giugno 2021 con relazione di maggioranza di Stefano ALLASIA e relazione di minoranza di Francesca FREDIANI.
- Approvata in Aula l'8 giugno 2021, con 41 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Articolo 15. (Durata)

Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

Nel caso di impedimento o congedo del Difensore civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte dal dirigente competente, su delega del Difensore civico.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 19 della legge regionale 50/1981, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Articolo 19. (Sede e organizzazione dell'ufficio del Difensore civico)

L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, la struttura a supporto dell'ufficio del Difensore civico è individuata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).

3. Nei casi di grave impedimento e nelle ipotesi di cui agli articoli 17, secondo comma, e 18, le funzioni relative agli affari urgenti ed indifferibili sono svolte dal dirigente competente.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 47 della regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.